

**Esercizio abusivo della professione di medico oculista:
condannato un optometrista
(Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 40745)**

a cura di Riccardo Salomone

Il caso giudiziario in esame riguarda la condanna di un optometrista per il reato di esercizio abusivo della professione di medico oculista. In particolare, la Corte d'appello ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato l'imputato alla pena di due mesi di reclusione con sospensione condizionale: ricorre avverso la sentenza il difensore di fiducia.

Occorre rimarcare che, secondo l'insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione, l'optometria consiste semplicemente nella misurazione della vista (anche attraverso strumenti più o meno sofisticati), e nella scelta delle lenti necessarie per la correzione di quel singolo difetto: è un'attività dedicata non agli strumenti ottici, ma direttamente alla misurazione di quella lente naturale costituita dal cristallino dell'occhio. Si tratta, soprattutto, di un'attività che non è regolata dalla legge, ed il cui esercizio – allo stato attuale della normativa – deve, proprio per questo, ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non sussiste nessuna norma positiva che lo vieti, a condizione che non venga invaso l'ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista e, naturalmente, che non vengano effettuate manovre che possano provocare anche indirettamente danni o lesioni al cliente. Si deve ritenere, infatti, in base ai principi generali, che l'optometrista non possa in nessun caso praticare la propria attività in presenza di malattie oculari in senso proprio (e non di semplici disfunzioni della funzione visiva), e quando la sua opera possa comportare danni personali, diretti o indiretti, al cliente (e non la semplice inutilizzabilità di un apparecchio ottico inadatto). In simili ipotesi, da un punto di vista strettamente penalistico, potrebbero configurarsi peraltro altre ipotesi criminose (come quella di lesioni o altro), piuttosto che quella, ora in esame, dell'esercizio abusivo di una professione (Cass. pen., Sez. VI, n. 27853/2001).

Salomone & Travaglia

s t u d i o l e g a l e

La sfera di attività professionale consentita all'optometrista non deve essere definita con riferimento, in negativo, a quella consentita all'ottico, ma va ricondotta ad una ricognizione, in positivo, dell'attività riservata al medico oculista, e alla successiva valutazione dell'eventuale invasione di tale campo attribuibile all'imputato, che, sola, può realizzare il fatto tipico punito dalla norma incriminatrice. Di conseguenza, non può considerarsi preclusa all'optometrista l'attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e vendere – senza preventiva ricetta medica – occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma – al contrario dell'ottico – anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia (Cass. pen., Sez. VI, n. 9089/1995).

Di recente, la Cassazione ha escluso l'integrazione del reato di abusivo esercizio della professione di medico oculista in relazione alla condotta del medico-optometrista che si limiti alla misurazione della vista e alla predisposizione di lenti correttive nei casi di miopia e di presbiopia, senza compiere valutazioni di carattere diagnostico o svolgere attività terapeutiche dirette non già a rimediare a semplici disfunzioni della funzione visiva, ma ad una vera e propria malattia (Cass. pen., Sez. VI, n. 26609/2009; Cass. pen., Sez. VI, n. 35101/2003).

Di tali coordinate ermeneutiche, ad avviso della Suprema Corte, ha fatto corretta applicazione il Collegio di merito. Ed invero, dopo avere premesso che le doglianze dell'appellante si fondano sull'inesatto presupposto dell'attribuzione all'attività dell'optometrista di una qualunque competenza operativa anche diagnostica riferibile al difetto visivo della ipometropia, la Corte distrettuale ha ritenuto che l'imputato abbia posto in essere attività riservate alla professione medico oculistica, ricostruendo in modo attento la fattispecie concreta e sussumendo esattamente il fatto nella norma incriminatrice di cui all'art. 348 c.p.

In particolare, il Collegio del gravame ha rimarcato come l'optometrista – lungi dall'attenersi ai confini dell'attività di optometria, cioè di misurazione della potenza visiva – abbia operato in continuità diagnostica rispetto alle pratiche di un altro soggetto (anch'egli titolare di un mero diploma di optometrista conseguito all'estero), abbia approntato interventi terapeutici (come si evincono dalle prescrizioni di contenuto non meramente correttivo e tecnico operativo) ed abbia dato indicazioni ai genitori con previsione di controlli cui sottoporsi a distanza di tempo.

Attività che la Corte ha dunque stimato avere natura diagnostica e di predisposizione di un percorso di cura, in assenza delle necessarie competenze ed abilitazioni, integrante il reato di esercizio abusivo di una professione.

In conclusione, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.